



UFFICIO COPIA  
DIREZIONE REGIONALE  
Lazio



IL FUNZIONARIO

*[Handwritten signature]*

N. 4906/13 REG.PROV.CAU.  
N. 10555/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10555 del 2014, proposto da:

Tito Lasco, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Piselli, presso il  
cui studio in Roma, via G. Mercalli, 13 elettivamente domicilia;

*contro*

*R*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Cineca -  
Consorzio Interuniversitario, Universita' degli Studi Tor Vergata di  
Roma in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e  
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in  
Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

*nei confronti di*

Claudia Scardina, Alice Liguori;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*



2

Della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di laurea in medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata in data 20 maggio 2014, nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile di tutte le graduatorie consequenziali risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti, della graduatoria nominale per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12 maggio 2014, degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate le graduatorie, nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati; e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione anche in riserva ed in sovrannumero presso la Facoltà di medicina dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata o le altre indicate nella domanda di partecipazione e, in via subordinata, per equivalente monetario,



Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca e di Cineca - Consorzio Interuniversitario e di Università' degli Studi Tor Vergata di Roma;

m



Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;

R

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso»;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di



ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università indicata in ricorso;

Ritenuto, inoltre, che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l'a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della



confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'immatricolazione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l'Università in ricorso indicata.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 maggio 2015 e autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:


Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

*Pierina* *Pisano*




10

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Add. ...

all' ...

...



IL SEGRETARIO